



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 62 Del 28/12/2020

Oggetto:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	CALESINI BARBARA	A
LENTI THOMAS	P	GAMBERINI ANTONIO	P
URBINATI CHIARA	A	GUERRINI LUIS MIGUEL	P
DENTI ARIANNA	P	PETRELLA ANGELO	P
ROSSINI MARINO	P	VICHI JESSICA	P
MAMMARELLA FEDERICO	P	GUERRINI RAFFAELE	P
PRIOLI FELICE	P		

Presenti: 11

Assenti: 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Felice Prioli nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:

VISTO l'art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di istituzione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01 gennaio 2018 e di approvazione del relativo Regolamento comunale;

CONSIDERATO che l'art. 180 del D.L. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che:

3: "*All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»*";

4: "*All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*";



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DATO ATTO che dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento dell'imposta di soggiorno in considerazione della novella normativa richiamata, secondo le modifiche esplicitate nell'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23/12/2000 che testualmente recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgss. n. 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

PROPONE

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno, di cui al prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. DI DARE ATTO che, in ragione delle modifiche di cui al precedente punto 1), il testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno è quello risultante nell'allegato B), che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente del "Regolamento sull'imposta di soggiorno" così aggiornato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale della presente deliberazione;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. DI DARE ATTO che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad ASPES SPA per gli adempimenti di competenza.

Si richiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Rossini Marino interamente riportata nel CD depositato agli atti;

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 11

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 11

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Felice Prioli

Il Segretario Comunale
Sandro Ricci